

Delibera n. 172/2022

Procedimento avviato con delibera n. 38/2022, del 10 marzo 2022, nei confronti di Grandi Navi Veloci S.p.A. Adozione del provvedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lettera i), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, concernente l'inottemperanza alle misure 3.1, lettera b.1), e 5.1 dell'Allegato A alla delibera n. 83/2019. Adozione dell'ordine di cessazione dell'inottemperanza alla misura 5.1 dell'Allegato A alla delibera n. 83/2019, ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lettera f), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214

L'Autorità, nella sua riunione del 6 ottobre 2022

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, e in particolare il capo I, sezioni I e II (di seguito anche: legge n. 689/1981);

VISTO l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (di seguito anche: legge istitutiva), che ha istituito, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità oppure ART) e, in particolare:

- il comma 2, lettera e), ai sensi del quale l'Autorità *“provvede a definire, in relazione ai diversi tipi di servizio e alle diverse infrastrutture, il contenuto minimo degli specifici diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei confronti dei gestori dei servizi e delle infrastrutture di trasporto; sono fatte salve le ulteriori garanzie che accrescano la protezione degli utenti che i gestori dei servizi e delle infrastrutture possono inserire nelle proprie carte dei servizi”*;
- il comma 3, lettera f), ai sensi del quale l'Autorità *“ordina la cessazione delle condotte in contrasto con gli atti di regolazione adottati e con gli impegni assunti dai soggetti sottoposti a regolazione, disponendo le misure opportune di ripristino [...]”*;
- il comma 3, lettera g), ai sensi del quale l'Autorità *“valuta i reclami, le istanze e le segnalazioni presentati dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati, in ordine al rispetto dei livelli qualitativi e tariffari da parte dei soggetti esercenti il servizio sottoposto a regolazione, ai fini dell'esercizio delle sue competenze”*;
- il comma 3, lettera i), ai sensi del quale l'Autorità, *“ferme restando le sanzioni previste dalla legge, da atti amministrativi e da clausole convenzionali, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento del fatturato dell'impresa interessata nei casi di inosservanza dei criteri per la formazione e l'aggiornamento di tariffe, canoni, pedaggi, diritti e prezzi sottoposti a controllo amministrativo, comunque denominati, di inosservanza dei criteri*

per la separazione contabile e per la disaggregazione dei costi e dei ricavi pertinenti alle attività di servizio pubblico e di violazione della disciplina relativa all'accesso alle reti e alle infrastrutture o delle condizioni imposte dalla stessa Autorità, nonché di inottemperanza agli ordini e alle misure disposti”;

- VISTI** il regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e il decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 129, recante la disciplina sanzionatoria per le violazioni di tale regolamento;
- VISTO** il regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell’Autorità, approvato con delibera n. 15/2014, del 27 febbraio 2014 (di seguito anche: Regolamento sanzionatorio);
- VISTE** le linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità, adottate con delibera n. 49/2017, del 6 aprile 2017 (di seguito anche: linee guida);
- VISTA** la delibera dell’Autorità n. 83/2019, del 4 luglio 2019, con cui è stato approvato l’atto recante *“Misure concernenti il contenuto minimo degli specifici diritti che gli utenti dei servizi di trasporto via mare e per vie navigabili interne possono esigere nei confronti dei gestori dei servizi e degli operatori dei terminali con riguardo al trattamento dei reclami”* e, in particolare:
- la misura 3.1 che dispone che *“[i] gestori dei servizi e gli operatori dei terminali garantiscono la disponibilità di un meccanismo per il trattamento dei reclami di facile accesso ed utilizzo, assicurando comunque:*
 - a) *la possibilità di utilizzare, per la presentazione del reclamo, oltre all’Italiano, anche la lingua inglese, ricevendo, in tal caso, la risposta nella medesima lingua;*
 - b) *più canali per l’inoltro dei reclami, tra cui almeno:*
 - b.1) *presentazione del reclamo tramite il sito web, con accesso da apposito link posto nella sezione dedicata di cui alla Misura 3.4, lettera a), o via e-mail, che garantisca il rilascio di apposita ricevuta; nel caso di utilizzo di una di casella di posta elettronica certificata, la stessa deve essere abilitata alla ricezione di e-mail provenienti da caselle di posta elettronica non certificata;*
 - b.2) *presentazione del reclamo a mezzo posta raccomandata tramite un indirizzo o casella postale;*
 - c) *la disponibilità di un modulo di reclamo, in modalità anche stampabile, conforme al fac-simile di cui agli allegati 1 e 2 alle presenti misure”;*

- la misura 5.1 che prevede che “[l]’utente ha diritto a ricevere un indennizzo automatico commisurato al prezzo del biglietto riferibile al servizio di trasporto in misura non inferiore al:
 - a) 10% nel caso di risposta fornita tra il sessantunesimo ed il novantesimo giorno dal ricevimento del reclamo;
 - b) 20% nel caso di risposta non fornita entro il novantesimo giorno dal ricevimento del reclamo”;

VISTA

la delibera n. 38/2022, del 10 marzo 2022, notificata in pari data con prot. ART n. 4726/2022, con cui l’Autorità, con riferimento ai fatti esposti nel reclamo acquisito agli atti con prot. ART n. 18719/2021, del 23 novembre 2021, e relativi alla cancellazione del viaggio da Palermo a Genova, con partenza prevista alle ore 21:30 del 18 agosto 2021, ha contestato a Grandi Navi Veloci S.p.A. (di seguito anche: GNV o la Società) l’inottemperanza alle misure 3.1, lettera b.1), e 5.1 dell’Allegato A alla delibera 83/2019, rispettivamente, per non aver rilasciato al reclamante una ricevuta comprovante l’avvenuto invio del proprio reclamo mediante il *form* presente sul sito *web* e per non aver corrisposto a questi l’indennizzo automatico dovuto in caso di ritardo nella risposta al reclamo, ed ha, conseguentemente, avviato un procedimento sanzionatorio ai sensi dell’articolo 37, comma 3, lettera i), della legge istitutiva. Nella medesima delibera è stato, altresì, previsto che, nel caso fosse accertato all’esito del procedimento il perdurare delle suddette infrazioni, si sarebbe potuto procedere all’adozione, nei confronti di GNV, di un ordine di cessazione della violazione e di eventuali misure di ripristino, ai sensi dell’articolo 37, comma 3, lettera f), della legge istitutiva;

PRESO ATTO

che, nel corso dell’istruttoria, conseguente alla suddetta delibera, GNV non ha esercitato i propri diritti di partecipazione, contraddittorio e difesa, non trasmettendo memorie difensive, né chiedendo di essere audita innanzi all’Ufficio Vigilanza e sanzioni;

VISTA

la nota prot. ART n. 14273/2022, del 7 giugno 2022, con cui, allo scopo di ottenere elementi istruttori utili, la Società è stata convocata in audizione per il 21 giugno 2022;

RILEVATO

che GNV non ha trasmesso all’Autorità i nominativi e gli indirizzi di posta elettronica dei soggetti, informati sui fatti, che avrebbero dovuto rappresentare la Società, nonostante la richiesta in tal senso formulata nella nota di convocazione, né sono pervenuti elementi in relazione alla mancata partecipazione;

VISTO

il verbale dell’audizione, tenutasi in data 21 giugno 2022, nel quale la stessa è stata dichiarata deserta, acquisito agli atti con prot. ART n. 15023/2022, di pari data;

- VISTA** la nota prot. ART n. 15056/2022, del 21 giugno 2022, con cui, in conseguenza della mancata partecipazione all’audizione e al fine di disporre degli elementi occorrenti alla compiuta valutazione dei fatti ascritti a GNV, alla Società sono state formulate richieste istruttorie;
- VISTA** la nota acquisita agli atti con prot. ART n. 16187/2022, dell’11 luglio 2022, con cui la Società ha riscontrato la suddetta richiesta istruttoria;
- VISTE** le risultanze istruttorie relative al presente procedimento comunicate in data 28 luglio 2022 alla Società, previa autorizzazione del Consiglio in pari data, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera b), del Regolamento sanzionatorio, con nota prot. ART n. 17156/2022;
- PRESO ATTO** che, a seguito della comunicazione delle risultanze istruttorie, GNV non ha esercitato i propri diritti di partecipazione, contraddittorio e difesa, non trasmettendo memorie difensive, né chiedendo di essere audita innanzi al Consiglio;
- VISTA** la relazione istruttoria dell’Ufficio Vigilanza e sanzioni;
- CONSIDERATO** quanto rappresentato nella relazione istruttoria con riferimento alle contestate violazioni ed in particolare che:
1. dalla documentazione agli atti risulta che il reclamante ha presentato reclamo in data 20 agosto 2021 e, a fronte del mancato riscontro, ha ripetutamente sollecitato la Società affinché fornisse una risposta al detto reclamo;
 2. in data 23 novembre 2021, permanendo il mancato riscontro, il reclamante ha presentato reclamo di seconda istanza all’Autorità;
 3. in data 24 novembre 2021, a seguito di contatto del reclamante col *Contact Center* di GNV, la Società ha fornito risposta al reclamo;
 4. GNV ha affermato di non aver riconosciuto al reclamante l’indennizzo automatico dovuto in caso di ritardo nella risposta al reclamo ed ha altresì confermato che, alla data del 25 gennaio 2022, il sistema di trattamento dei reclami approntato dalla Società non rilasciava una ricevuta, nel caso di uso del *form online* (cfr. prot. ART n. 1009/2022);
 5. GNV non ha contestato i fatti come sopra ricostruiti;
 6. nondimeno, nel corso del presente procedimento, ha precisato che *“il sistema di trattamento dei reclami è stato modificato, in modo da consentire al reclamante la ricezione della ricevuta di presentazione del reclamo”* e che *“[f]ormalmente, al [reclamante] non è stato erogato l’indennizzo automatico corrispondente, nel caso in specie, al 10% del valore del biglietto per ritardo nella risposta al reclamo. L’importo equivalente è stato tuttavia erogato al Passeggero con rimborso di Euro 100,00 relativi al costo del pernottamento ed Euro 60,00 con l’inserimento gratuito sui nuovi biglietti acquistati ed ancora da fruire dal [reclamante]”*

di n. 2 buoni pasto (food pass). Tali interventi sono stati disposti a titolo di cortesia commerciale, in quanto le spese documentate dal [reclamante] non risultavano superiori al valore del titolo di viaggio rimborsato (Euro 848,00) a seguito dell'annullamento della partenza" (cfr. prot. ART n. 16187/2022);

7. la circostanza che, come sopra indicato, la Società abbia riconosciuto al reclamante il rimborso del costo del pernottamento e n. 2 buoni pasto non è rilevante per escludere la sussistenza della violazione; infatti, tali somme sono state riconosciute per uno scopo diverso, ossia per compensare le spese affrontate dal passeggero, in conseguenza della cancellazione del viaggio e non sono funzionali a indennizzare lo stesso per il ritardo nella risposta al reclamo. In particolare, non può essere, in alcun modo, imputata all'indennizzo *de quo* la somma di 100,00 euro, erogata per il rimborso del costo del pernottamento, costituendo tale somma un mero rimborso. E, anche a voler ritenere che l'emissione di n. 2 buoni pasto possa essere imputata all'indennizzo da ritardata risposta al reclamo, l'indennizzo così corrisposto non è conforme alla misura di regolazione, essendo il valore inferiore a quanto previsto dalla misura 5.1 dell'Allegato A alla delibera 83/2019;

RITENUTO pertanto, di accertare, nei confronti di Grandi Navi Veloci S.p.A., l'inottemperanza alla misura 3.1, lettera b.1), dell'Allegato A alla delibera 83/2019, poiché, con riferimento alla cancellazione del viaggio da Palermo a Genova, con partenza prevista alle ore 21:30 del 18 agosto 2021, GNV non ha rilasciato al reclamante una ricevuta comprovante l'avvenuto invio del proprio reclamo mediante il *form* presente sul sito *web*;

RILEVATO che, nelle more del procedimento, GNV ha modificato il sistema di trattamento dei reclami, che ora prevede il rilascio di una ricevuta al reclamante, con la conseguenza che l'inottemperanza alla misura *de qua* è cessata;

RITENUTO conseguentemente, che sussistano i presupposti per l'irrogazione, nei confronti di Grandi Navi Veloci S.p.A., di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lettera i), della legge istitutiva, relativamente alla summenzionata violazione della misura 3.1, lettera b.1), dell'Allegato A alla delibera 83/2019, e che, essendo cessata, come sopra rilevato, tale infrazione, non sussistano i presupposti per l'adozione di un ordine di cessazione di tale violazione e di eventuali misure di ripristino, ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lettera f), della legge istitutiva;

RITENUTO inoltre, di accertare, nei confronti di Grandi Navi Veloci S.p.A., l'inottemperanza alla misura 5.1 dell'Allegato A alla delibera 83/2019, nella misura in cui, con riferimento alla cancellazione del viaggio da Palermo a Genova, con partenza prevista alle ore 21:30 del 18 agosto 2021, GNV non ha corrisposto al reclamante

l'indennizzo automatico dovuto in caso di ritardo nella risposta al reclamo, e di accertare altresì che tale violazione persiste;

RITENUTO

conseguentemente, che sussistano i presupposti per l'irrogazione, nei confronti di Grandi Navi Veloci S.p.A., di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lettera i), della legge istitutiva, relativamente alla summenzionata violazione della misura 5.1 dell'Allegato A alla delibera 83/2019, e che, essendo tale infrazione ancora in corso, sussistano i presupposti per l'adozione di un ordine di cessazione di tale violazione e di eventuali misure di ripristino, ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lettera f), della legge istitutiva;

TENUTO CONTO

che, ai sensi dell'articolo 8-bis della legge n. 689/1981, si ha reiterazione anche nel caso in cui siano accertate con un unico provvedimento più violazioni della stessa indole commesse nel quinquennio;

CONSIDERATO

altresì, quanto riportato nella relazione dell'Ufficio Vigilanza e sanzioni in riferimento alla determinazione dell'ammontare delle sanzioni, in considerazione dell'articolo 14 del Regolamento sanzionatorio e delle linee guida sulla quantificazione delle sanzioni, e in particolare che:

1. ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 689/1981, la sanzione da irrogare alla Società per la violazione accertata deve essere commisurata, all'interno dei limiti edittali individuati da legislatore, *“alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche”*;
2. con riferimento all'inottemperanza alla misura 3.1, lettera b.1), dell'Allegato A alla delibera 83/2019, per quanto attiene alla gravità della violazione, rilevano la significativa durata della stessa, la sua natura sistematica, in quanto determinata dalle modalità di programmazione del sistema di trattamento dei reclami, l'idoneità dell'accertata inottemperanza a ledere un numero considerevole di passeggeri, ossia tutti coloro che abbiano presentato un reclamo mediante il *form* presente sul sito *web* della Società, nonché le conseguenze della violazione, poiché, per effetto del mancato rilascio della ricevuta, l'utente che abbia presentato un reclamo con le summenzionate modalità non può comprovare né il fatto di aver effettivamente trasmesso il reclamo né la relativa data, così esponendosi a difficoltà sia ai fini dell'accertamento della debenza dell'indennizzo per il ritardo nella risposta sia ai fini della proposizione di eventuali ulteriori domande, in caso di mancata risposta;
3. quanto alle azioni poste in essere per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, rileva la circostanza che la Società, nelle more del procedimento, abbia modificato il sistema di trattamento dei reclami, che ora prevede il rilascio di una ricevuta al reclamante;
4. non sussiste la reiterazione;

5. in relazione alle condizioni economiche della Società, dal bilancio risulta che la stessa ha esposto un valore totale dei ricavi delle vendite, delle prestazioni e di altri proventi commerciali, per l'esercizio 2021, pari ad euro 465.213.854 ed una perdita di euro 7.478.994;
6. ai fini della quantificazione della sanzione è necessario considerare il fatturato realizzato nell'anno 2021, atteso che, ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lettera i), della legge istitutiva, l'importo della sanzione deve essere commisurato fino al 10 per cento del fatturato dell'impresa interessata;
7. per le considerazioni su esposte e sulla base linee guida, risulta congruo:
 - i) determinare l'importo base della sanzione nella misura di euro 25.000,00 (venticinquemila/00);
 - ii) applicare, sul predetto importo base, la riduzione di euro 5.000,00 (cinquemila/00) per le azioni mitigative degli effetti della violazione, nonché un'ulteriore riduzione di euro 3.000,00 (tremila/00) in considerazione delle condizioni economiche;
 - iii) non applicare, sul predetto importo base alcuna maggiorazione;
 - iv) irrogare, conseguentemente, la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura di euro 17.000,00 (diciassettemila/00);
8. con riferimento all'inottemperanza alla misura 5.1 dell'Allegato A alla delibera 83/2019, per quanto attiene alla gravità della violazione, rilevano, da un lato, la significativa durata della violazione, che è ancora in corso, e, dall'altro, la limitata rilevanza degli effetti pregiudizievoli e degli indebiti vantaggi conseguiti dall'agente per effetto della propria condotta;
9. quanto alle azioni poste in essere per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, rileva la circostanza che la Società abbia riconosciuto al reclamante il rimborso del costo del pernottamento e n. 2 buoni pasto;
10. sussiste la reiterazione, in presenza della violazione della stessa indole sopra accertata;
11. in relazione alle condizioni economiche della Società, dal bilancio risulta che la stessa ha esposto un valore totale dei ricavi delle vendite, delle prestazioni e di altri proventi commerciali, per l'esercizio 2021, pari ad euro 465.213.854 ed una perdita di euro 7.478.994;
12. ai fini della quantificazione della sanzione è necessario considerare il fatturato realizzato nell'anno 2021, atteso che, ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lettera i), della legge istitutiva, l'importo della sanzione deve essere commisurato fino al 10 per cento del fatturato dell'impresa interessata;
13. per le considerazioni su esposte e sulla base linee guida, risulta congruo:
 - i) determinare l'importo base della sanzione nella misura di euro 6.000,00 (seimila/00);
 - ii) applicare, sul predetto importo base, la riduzione di euro 900,00 (novecento/00) per le azioni mitigative degli effetti della

violazione, nonché un'ulteriore riduzione di euro 750,00 (settecentocinquanta/00) in considerazione delle condizioni economiche; iii) applicare, sul predetto importo base, la maggiorazione di euro 600,00 (seicento/00) per la reiterazione della violazione; iv) irrogare, conseguentemente, la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura di euro 4.950,00 (quattromilanovecentocinquanta/00);

RITENUTO pertanto di procedere all'irrogazione delle sanzioni nella misura di:

1. euro 17.000,00 (diciassettemila/00), ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lettera i), della legge istitutiva, per l'inottemperanza alla misura 3.1, lettera b.1), dell'Allegato A alla delibera 83/2019;
2. euro 4.950,00 (quattromilanovecentocinquanta/00), ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lettera i), della legge istitutiva, per l'inottemperanza alla misura 5.1 dell'Allegato A alla delibera 83/2019;

RITENUTO inoltre, per rimediare al perdurare dell'inottemperanza alla misura 5.1 dell'Allegato A alla delibera 83/2019, di ordinare, ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lettera f), della legge istitutiva, a Grandi Navi Veloci S.p.A. di porre fine alla violazione, erogando l'indennizzo automatico al reclamante;

RITENUTO congruo fissare in trenta giorni il termine per dare esecuzione all'ordine di cessazione della violazione;

tutto ciò premesso e considerato

DELIBERA

1. è accertata, nei termini di cui in motivazione, che si intendono qui integralmente richiamati, l'inottemperanza, nei confronti di Grandi Navi Veloci S.p.A., con riferimento alla cancellazione del viaggio da Palermo a Genova, con partenza prevista alle ore 21:30 del 18 agosto 2021:
 - i. alla misura 3.1, lettera b.1), dell'Allegato A alla delibera 83/2019, poiché tale Società non ha rilasciato al reclamante una ricevuta comprovante l'avvenuto invio del proprio reclamo mediante il *form* presente sul sito *web*;
 - ii. alla misura 5.1 dell'Allegato A alla delibera 83/2019, in quanto tale Società non ha corrisposto al reclamante l'indennizzo automatico dovuto in caso di ritardo nella risposta al reclamo;
2. per le violazioni di cui al punto 1, sono irrogate, rispettivamente, nei confronti di Grandi Navi Veloci S.p.A., le sanzioni pecuniarie:
 - i. di euro 17.000,00 (diciassettemila/00), ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lettera i), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
 - ii. di euro 4.950,00 (quattromilanovecentocinquanta/00), ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lettera i), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

3. le sanzioni di cui al punto 2 devono essere pagate entro il termine di trenta giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, tramite versamento da effettuarsi mediante l'utilizzo del servizio PagoPA, disponibile nella sezione "Servizi on-line PagoPA" (al link <https://autorita-trasporti.servizi-pa-online.it/>), indicando, nel campo causale: "sanzione amministrativa delibera n. 172/2022";
4. decorso il termine di cui al punto 3, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale; in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge 24 novembre 1981, n. 689, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo;
5. è, inoltre, accertata, nei termini di cui in motivazione, che si intendono qui integralmente richiamati, la perdurante inottemperanza, da parte di Grandi Navi Veloci S.p.A., alla misura 5.1 dell'Allegato A alla delibera 83/2019, in quanto, con riferimento alla cancellazione del viaggio da Palermo a Genova, con partenza prevista alle ore 21:30 del 18 agosto 2021, tale Società non ha a tutt'oggi corrisposto al reclamante l'indennizzo automatico dovuto in caso di ritardo nella risposta al reclamo;
6. è, conseguentemente, adottato, nei confronti di Grandi Navi Veloci S.p.A., un ordine di cessazione della violazione di cui al punto 5, e di adozione delle relative misure di ripristino, ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lettera f), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
7. pertanto, a Grandi Navi Veloci S.p.A. si ordina di porre fine alla violazione di cui al punto 5, erogando l'indennizzo automatico al reclamante entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento; entro il medesimo termine, Grandi Navi Veloci S.p.A. trasmette all'Autorità idonea documentazione comprovante l'attuazione di tale ordine;
8. il presente provvedimento è notificato a Grandi Navi Veloci S.p.A., è comunicato al reclamante ed è pubblicato sul sito *web* istituzionale dell'Autorità.

Avverso il presente provvedimento può essere esperito, entro i termini di legge, ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Torino, 6 ottobre 2022

Il Presidente
Nicola Zaccheo

(documento firmato digitalmente
ai sensi del d.lgs. 82/2005)